

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;

gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l'archiviazione sostitutiva.

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica.

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008)
Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008;
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55.

Le operazioni che l'Operatore Economico deve svolgere sono:

Predisporre la FatturaPA

Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un file archivio.

In fase di compilazione è obbligatorio l'inserimento del codice ufficio della PA (Codice Univoco di Fatturazione) destinatario di fattura elettronica, reperibile sul sito web nella Scheda dell'ente. Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall'art. 25 del DL n. 66/2014. Dopo aver preparato il file, esso deve essere "nominato" in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio

Il Sistema di Interscambio, ricevuto un file archivio, elabora e trasmette all'Amministrazione destinataria il file o i file in esso contenuti.

Firmare la FatturaPA

Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata. La firma è necessaria in quanto garantisce l'integrità delle informazioni contenute nella fattura; l'autenticità dell'emittente;

Inviare la FatturaPA

Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio.

Sono previsti quattro diversi canali di trasmissione per l'invio dei file:

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Invio via web

Servizio SDICoop – Trasmissione

Servizio SDIFTP

Dopo l'invio della FatturaPA

Colui che emette o trasmette un file FatturaPA ha la possibilità di visionare tutti i file messaggio che documentano lo stato del proprio file presso il Sistema di Interscambio attraverso l'applicazione Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi disponibile nella apposita sezione del portale dell'Agenzia delle entrate fatture e corrispettivi.

I messaggi relativi al file emesso o trasmesso possono essere visualizzati direttamente dal trasmittente o dall'emittente (o suo delegato/incaricato) utilizzando le proprie credenziali Entratel o Fisconline.

ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SdI a fronte dell'esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In seguito all'invio di una notifica di esito committente corretta, il Sistema di interscambio invia all'Operatore Economico (o al suo Intermediario) una notifica di esito che certifica l'accettazione o il rifiuto della fattura inviata.

Qualora l'Amministrazione pubblica non espliciti l'esito entro 15 giorni dalla data di ricezione del file FatturaPA, il Sistema di Interscambio provvede ad inviare all'Amministrazione stessa e al trasmittente (Operatore economico o suo Intermediario) una notifica di decorrenza termini con la quale si comunica la non avvenuta notifica di esito da parte dell'Amministrazione pubblica entro i termini previsti.